



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 11 DEL 25/01/2022

OGGETTO: Condotta dei cani in aree pubbliche, obbligo di custodia e di tenere il cane al guinzaglio, Lotta al randagismo.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'ordinanza n° 55 del 10.08.2006;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare ulteriormente la condotta dei cani in area pubblica e le problematiche ad essa connesse, con lo scopo di tenere in debita considerazione sia le esigenze dei possessori dei cani, sia quelle dei cittadini in generale;

TENUTO CONTO dell'aumento delle segnalazioni di inconvenienti derivanti dalle aggressioni canine.

DATO ATTO che tali inconvenienti per loro natura, possono configurare rischio potenziale sotto il profilo sanitario per la salute pubblica e per la sicurezza dei cittadini;

RAVVISATA altresì la necessità, al fine di garantire la sicurezza pubblica delle persone e/o degli altri animali, che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani siano sempre tenuti al guinzaglio;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, urgente provvedere in merito;

RICHIAMATO lo Statuto del Comune di OLBIA;

VISTI:

- la Legge n.689 del 24.01.1981;
- gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, che assegnano al Sindaco la competenza nell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, rispettivamente, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- gli artt. 7, 7bis e 50 del D.lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- La Legge Regionale 18 maggio 1994 n° 21 "Norme per la protezione degli animali ed istituzione dell'anagrafe canina";
- Visto il regolamento comunale n° 93 del 01.10.2018;
- l'art. 2 dell'Ordinanza Ministeriale del 12 dicembre 2007 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani";

ORDINA

- 1) È vietato a chiunque lasciare liberi al di fuori della propria abitazione o proprietà privata cani e / o animali Pericolosi di cui si abbia il possesso, affidarne la custodia a persona inesperta o comunque non idonea.
- 1) Il proprietario o detentore di cagne, a qualsiasi scopo detenute deve comunicare al Servizio Veterinario del ASL di Olbia e al Comune di Olbia l'avvenuto parto, entro il termine massimo di 10 gg, con l'indicazione del numero dei cuccioli nati, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi della normativa vigente in materia.

DISPONE

- Per i trasgressori della presente ordinanza, fatte salve le eventuali responsabilità penali, sarà comminata per i punti 1 e 2, una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 estinguibile **in via breve con € 100,00**.
- La Polizia Locale, il Servizio Veterinario dell'A.S.L. di Olbia, le Guardie Zoofile e tutti gli Agenti di Pubblica Sicurezza sono incaricati del controllo e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- La presente ordinanza è immediatamente esecutiva a partire dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Avverso la stessa può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore oppure al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore;
- La presente ordinanza venga resa nota a mezzo della stampa locale e mediante avviso sul sito internet ufficiale del Comune di Olbia.

Olbia, 25/01/2022

Il Responsabile di Procedimento

Atto

firmato

**IL SINDACO
Settimo Nizzi**

digitalmente